



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE  
DIVISIONE VII - EFFICIENZA ENERGETICA E RISPARMIO ENERGETICO

### Ministero dello Sviluppo Economico

AOO\_Energia  
Struttura: **DGMEREEN**  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0016637 - 17/06/2016 - USCITA

AGENZIA PER L'ENERGIA  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
*postacertificata@pec.ape.fvg.it*

Alla c.a. Dott. Matteo Mazzolini  
*matteo.mazzolini@ape.fvg.it*

E p.c.

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE  
PROVINCE AUTONOME  
COORDINAMENTO DELLA V COMMISSIONE -  
AMBIENTE ED ENERGIA

Alla c.a. Ing. Stefano Piras  
*stpiras@regione.sardegna.it*  
*coordinamento.energia@regione.sardegna.it*

**Oggetto: Richiesta di chiarimenti relativi alla disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici**

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti inoltrata a questo Ministero da parte dell'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia circa l'argomento in oggetto.

In particolare, il quesito posto riguarda la corretta applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE  
DIVISIONE VII - EFFICIENZA ENERGETICA E RISPARMIO ENERGETICO

Nello specifico, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato DPR prevede che, tra gli altri, siano abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, i tecnici in possesso dei requisiti elencati al successivo comma 2, lettera b).

Il comma 2, lettera b) del citato articolo 2, nell'individuare i requisiti di cui sopra, stabilisce che sia riconosciuto quale tecnico abilitato "un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero o associato, specificando altresì che i tecnici abilitati devono rispondere ad almeno uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 2.

A tale riguardo, si sottolinea che le disposizioni contenute nei successivi commi 3 e 4 dell'articolo 2 sono da intendersi alternativi tra loro. Ciò premesso, ne consegue che è riconosciuto quale tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici:

- 1) il soggetto in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo comma 3, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. In tal caso, infatti, il tecnico opera nell'ambito di quelle che sono le specifiche competenze già acquisite. Qualora invece il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso in cui alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in maniera tale che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui viene richiesta la specifica competenza;

oppure

- 2) il soggetto in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 4, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. Nello specifico, tra i titoli richiesti, la lettera a) del comma 4 richiama tutti i titoli enumerati dal precedente comma 3, lettera da a) ad e), qualora essi non siano corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi.

Con i migliori saluti,

IL DIRIGENTE  
(Mauro Mallone)